



**IPOSTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
 COMPARTO SANITA'**

**CRITERI DI UTILIZZO DELLE RISORSE PER LA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
 IMPEGNATO NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Il giorno 01.07.2020 alle ore 14.30 si sono incontrate le delegazioni trattanti incaricate della Contrattazione Collettiva Integrativa del Comparto, composte come segue:

PARTE PUBBLICA DATORIALE:

- Direttore Generale	Giovanni Pavesi	_____
- Direttore Sanitario	Salvatore Barra	_____
- Direttore Amministrativo	Tiziano Zenere	_____
- Direttore Servizi Socio Sanitari	Giampaolo Stopazzolo	_____
- Direttore Servizio Gestione Risorse Umane	Leopoldo Ciato	_____
- Direttore Medico Ospedaliero	Romina Cazzaro	_____
- Direttore Medico Ospedaliero	Maurizio Agnoletto	_____
- Direttore Direzione Professioni Sanitarie	Giuseppina Capirossi	_____

PER LA PARTE SINDACALE:

RSU

**ORGANIZZAZIONI SINDACALI
 FIRMATARIE DEL CCNL**

Coordinatore _____

FP CGIL _____

Coordinatore _____

CISL FP _____

Componenti _____

UILFPL _____

FIALS _____

FSI _____

NURSING UP _____

PREMESSO CHE

la Regione Veneto in data 22.05.2020 ha adottato la D.G.R. n. 646 ad oggetto "*Linee di indirizzo alle aziende del SSR per la remunerazione del personale del Comparto Sanità impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Approvazione del verbale di intesa del 28 aprile 2020 e del verbale di confronto del 20 maggio 2020 con le Organizzazioni Sindacali*" con la quale ha disposto che le Aziende si attivino per la sottoscrizione di accordi integrativi aziendali, dando puntuale attuazione a quanto definito al Tavolo regionale con le Organizzazioni Sindacali.

Le risorse assegnate all'Azienda ULSS 8 Berica sono pari ad € 1.162.949,00 ad incremento del Fondo condizioni di lavoro e incarichi e di € 2.325.898,00 ad incremento del Fondo premialità e fasce, con la possibilità di disporre un incremento maggiore del Fondo condizioni di lavoro e incarichi (e corrispondente diminuzione dell'importo destinato ad incremento del Fondo premialità e fasce) qualora ciò fosse strettamente necessario a garantire la remunerazione delle indennità e del lavoro straordinario ricollegato alla gestione dell'emergenza COVID-19.

TUTTO CIO' PREMESSO

PARTE I

Per quanto riguarda l'incremento del Fondo condizioni di lavoro e incarichi con le risorse regionali citate in premessa, le Parti concordano quanto segue.

A. INDENNITA' DI TERAPIA SUB-INTENSIVA

Premesso che l'Azienda riconosce già l'indennità di terapia sub-intensiva di cui all'art. 86, comma 6, lett. b) al personale dipendente individuato dalla Direzione delle Professioni Sanitarie, sulla base dei turni effettuati con gestione di pazienti che necessitano di assistenza sub-intensiva, delle UU.OO. di Ematologia, Neurochirurgia, Neurologia e Pneumologia, si conferma, in ragione della gestione emergenziale e pertanto per il periodo 21.02.2020/31.07.2020 e per i giorni di effettiva presenza in servizio, il riconoscimento della medesima indennità anche alle UU.OO. di Malattie Infettive (al solo personale dedicato all'assistenza di pazienti che necessitano di cure sub-intensive), Pronto Soccorso e SUEM 118, così come previsto dal verbale di concertazione della Regione Veneto con le OO.SS. del 20.05.2020.

B. INDENNITA' MALATTIE INFETTIVE

L'indennità di malattie infettive di cui all'art. 86, comma 6, lett. c) viene riconosciuta al personale previsto dall'accordo citato in premessa, nonché agli autisti di ambulanza ed agli operatori tecnici, afferente alle Unità Operative indicate nel prospetto allegato al presente accordo (circa 1.200 persone), di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 1). L'indennità viene riconosciuta per il periodo indicato nel prospetto allegato ossia dal 21.02.2020 al 31.07.2020, o per il minor periodo corrispondente all'attivazione del Servizio/Area ricollegata alla gestione dell'emergenza e per i giorni di effettiva presenza in servizio di ciascun dipendente.

C. PAGAMENTO DELLE INDENNITA' E STRAORDINARIO

Il pagamento delle indennità di cui alle precedenti lett. A. e B. per il periodo compreso tra il 21.02.2020 ed il 30.04.2020 nonché delle ore straordinarie effettuate nei mesi di febbraio, marzo ed aprile viene effettuato con

la retribuzione di luglio, salvo conguagli attivi o passivi in ragione dell'aggiornamento dei cartellini orari e fatto salvo quanto già riconosciuto con la mensilità di giugno allo stesso titolo, come da intese raggiunte nell'incontro del 03 giugno scorso.

Nel corso del periodo emergenziale sono state effettuate ore straordinarie anche in reparti/servizi non direttamente impegnati all'assistenza di pazienti COVID ma che hanno indirettamente supportato l'attività degli stessi. Le Parti concordano pertanto di remunerare le ore di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti nel predetto periodo.

PARTE II

Per quanto riguarda l'incremento del Fondo premialità e fasce con le risorse regionali citate in premessa, le Parti concordano quanto segue.

A. ATTIVITA' PROGETTUALE DIRETTA

Viene riconosciuta una maggiorazione della produttività al personale impegnato nelle attività correlate all'emergenza, sulla base del raggiungimento di obiettivi ricollegati ad attività progettuale ed attestati dalla Direzione Aziendale, nonché sulla base della presenza in servizio nel periodo considerato, agli operatori sanitari e del ruolo tecnico stabilmente¹ adibiti ai Servizi di cui all'allegato n. 1.

Il periodo dell'attività progettuale è dal 21.02.2020 al 31.05.2020 o, per i Servizi attivati successivamente, dalla data di attivazione alla data di disattivazione, e comunque non oltre il 31.05.2020.

Sulla base del diverso grado di intensità di impegno richiesto al personale (inteso come durata del progetto), vengono individuate le seguenti fasce di maggiorazione della produttività:

- 1° fascia € 1.200,00: durata del progetto maggiore di 60 giorni;
- 2° fascia € 1.000,00: durata del progetto maggiore di 30 giorni e fino a 60 giorni;
- 3° fascia € 800,00: durata del progetto inferiore a 30 giorni.

La maggiorazione della produttività è riconosciuta, relativamente alla presenza in servizio, secondo i seguenti parametri:

- 100% dell'importo con presenza in servizio pari o superiore al 60% del numero dei giorni in cui si articola il progetto;
- 70% dell'importo con presenza in servizio inferiore al 60% e pari o superiore al 40% del numero dei giorni in cui si articola il progetto;
- 40% dell'importo con presenza in servizio inferiore al 40% e pari o superiore al 20% del numero dei giorni in cui si articola il progetto;
- nessuna maggiorazione viene riconosciuta ai dipendenti con presenza in servizio inferiore al 20% del numero dei giorni in cui si articola il progetto.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si tiene conto della percentuale dell'orario previsto nel contratto rispetto alle 36 ore.

Un'ulteriore quota viene prevista ai titolari di incarico organizzativo, in particolare con funzione di coordinamento, dei Servizi sopra individuati secondo i seguenti parametri:

¹ Si intende "stabilmente adibito" il personale assegnato, anche temporaneamente in ragione dell'emergenza COVID, ai Servizi di cui all'allegato n. 1

- quota aggiuntiva pari al 20% al personale con incarico il cui valore economico è di livello 1, 2 o 3 secondo quanto previsto dal vigente Regolamento aziendale;
- quota aggiuntiva pari al 15% al personale con incarico il cui valore economico è di livello 4 o 5 secondo quanto previsto dal vigente Regolamento aziendale.

B. ATTIVITA' PROGETTUALE INDIRECTA

Viene riconosciuta una maggiorazione pari al massimo ad € 600,00 sulla base del raggiungimento di obiettivi ricollegati alle attività progettuali individuate dalla Direzione Aziendale e riportate nell'allegato 2. La maggiorazione viene riconosciuta sulla base della presenza in servizio nel periodo considerato, ai dipendenti, diversi da quelli di cui al precedente punto 1., individuati dal Dirigente Responsabile di ciascun Servizio coinvolto, che dovrà altresì attestare il raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore.

La maggiorazione della produttività è riconosciuta, relativamente alla presenza in servizio, secondo i seguenti parametri:

- 100% dell'importo con presenza in servizio pari o superiore al 60% del numero dei giorni in cui si articola il progetto;
- 70% dell'importo con presenza in servizio inferiore al 60% e pari o superiore al 40% del numero dei giorni in cui si articola il progetto;
- 40% dell'importo con presenza in servizio inferiore al 40% e pari o superiore al 20% del numero dei giorni in cui si articola il progetto;
- nessuna maggiorazione viene riconosciuta ai dipendenti con presenza in servizio inferiore al 20% del numero dei giorni in cui si articola il progetto.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, si tiene conto della percentuale dell'orario previsto nel contratto rispetto alle 36 ore.

Un incremento pari al 20% della predetta quota può essere riconosciuto ai titolari di incarico organizzativo ed, in particolare, esercitanti la funzione di coordinamento dei servizi di cui all'allegato n. 2 nel caso in cui il valore dell'incarico sia di livello 1, 2, 3 o 4 ed in relazione al particolare impegno profuso per la gestione dell'emergenza.

Con riferimento alle attività progettuali di cui ai precedenti punti A. e B., le Parti prendono atto dei seguenti criteri (definiti dagli uffici della Direzione Generale Risorse Umane e Strumentali della Regione Veneto, sentiti i competenti uffici delle Aziende ULSS del Veneto) relativi alla presenza in servizio per il riconoscimento della maggiorazione della produttività:

è considerata presenza in servizio:

- la giornata con la presenza anche di una sola timbratura in Entrata o in Uscita del personale turnista;
- la giornata codificata come riposo (RRR);
- la giornata codificata come festivo (FFF);
- la giornata con giustificativo di Smart working;
- la giornata con giustificativo di assenza per infortunio/malattia COVID;
- la giornata di assenza con giustificativo di "quarantena" o "sorveglianza attiva".

La maggiorazione della produttività può essere riconosciuta a ciascun dipendente per un solo progetto.

C. INCENTIVAZIONE PER FLESSIBILITA'

Viene riconosciuto un incentivo per flessibilità lavorativa per spostamenti temporanei superiori a 15 km, qualora lo spostamento sia stato effettuato per la gestione dell'emergenza COVID-19, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. L'importo massimo riconoscibile è pari ad € 250,00/mese.

Si richiamano in quanto applicabili gli ulteriori criteri per il riconoscimento dell'incentivo stabiliti nell'accordo 19.12.2019 (*sulla base della programmazione dei turni e con timbrature presso la sede di destinazione, collegati ad esigenze aziendali di flessibilità lavorativa su più sedi, riconoscimento di € 15,00/accesso*).

D. DISPONIBILITA' ULTERIORI

L'Amministrazione si impegna a riconvocare le Parti entro il mese di Settembre 2020 per definire l'utilizzo di eventuali risorse relative al Fondo premialità e fasce che dovessero residuare, anche in ordine alla verifica dell'integrale riconoscimento a tutti i servizi coinvolti.